COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 39 del 27/09/2019

Proponente: IL SINDACO, MONTAUTI DAVIDE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI CAPOLIVERI E CAMPO NELL'ELBA AI SENSI DELL' ART.98 DEL DLGS N. 267/00

L'anno duemiladiciannove e questo giorno ventisette del mese di settembre alle ore 21:00 in Campo nell'Elba nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta straordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco con avvisi in data 23 settembre 2019 prot. N. 15694, con la presenza dei seguenti componenti:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
DANESI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
PETROCCHI VALENTINA	VICE SINDACO	Presente
PIERULIVO CESARE	CONSIGLIERE	Presente
LENZI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
MARASCA ALESSIA	CONSIGLIERE	Presente
BATIGNANI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
LAMBARDI LORENZO	CONSIGLIERE	Assente
GALLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
MAZZEI MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente

VAI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Partecipa il CONSIGLIERE del comune di Campo nell'Elba MAI DANIELE che redige il presente verbale ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTAUTI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 39 del 27/09/2019

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI CAPOLIVERI E CAMPO NELL'ELBA AI SENSI DELL' ART.98 DEL DLGS N. 267/00

Segretario Rossi si allontana dalla sala Consiliare. Assume la veste di Segretario verbalizzante il Consigliere/Assessore Mai Daniele
Il Consigliere Galli rileva che la presenza del Segretario Comunale è fondamentale e ritiene che l'orario attualmente prestato dalla dr.ssa debba essere aumentato per le incombenze e per le dimensioni del comune di Campo nell'Elba. Lo stesso dichiara che campo non può essere un Comune di serie "B".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 98, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, consente ai Comuni di stipulare apposite convenzioni per l'ufficio di segreteria al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 dispone quanto segue:
  - che i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale della Prefettura – U.T.G. ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali possono stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria;
  - che le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente Prefettura;
  - che ai Segretari Comunali che ricoprono sedi di segreteria convenzionata spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei Comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei Comuni convenzionato e alla complessità organizzativa degli stessi.

RICHIAMATA la delibera di C.C. n° 16 del 18.10.2017 avente ad oggetto: Approvazione convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di "Segretario Comunale", tra i Comuni di Capoliveri e Campo nell'Elba, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 267/00;

DATO ATTO

- che è intendimento di questa Amministrazione Comunale procedere alla prosecuzione della gestione in forma associata dell'ufficio di Segreteria Comunale di cui alla convenzione Rep. 1046 stipulata in data 3/11/2017;
- che è stato individuato di mantenere il Comune di Capoliveri quale Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto, presso il quale è fissata la sede del servizio dell'ufficio di segreteria convenzionato;
- che a seguito di convenzionamento tra i Comuni predetti la popolazione complessiva degli stessi, secondo i dati del 31/12/2018 è di 8886 (Campo nell'Elba 4840 ab. e Ca-

poliveri 4046 ab.) e pertanto viene a costituirsi una sede di Segreteria Convenzionata di classe terza;

- che i Sindaci dei Comuni sopra indicati hanno concordato di ripartire le prestazioni del Segretario Comunale nella seguente misura:

denominazione ente	% di spesa
Comune di Capoliveri	66,7
Comune di Campo nell'Elba	33,3

- che il servizio congiunto migliora l'esperienza del funzionario, con casi amministrativi da portare a soluzione, le diversità organizzative che possono completarsi l'una con l'altra, con i costanti scambi di informazioni, collaborazioni materiali e di organico, con l'economia procedurale dovuta alla medesima o affine identità di pratiche;

VISTO il testo della convenzione che consta di numero 11 articoli, ove il Comune di Capoliveri, assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione del servizio;

RICHIAMATI:

- gli artt. 30, 42, comma 2, lettera c), 98 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto comunale;
- la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali n. 164 del 27/7/2000 che contiene le linee di indirizzo relative alle convenzioni di segreteria e le norme sul procedimento di costituzione delle stesse;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150 del 21/06/2000 che individua le modalità per la riclassificazione della sede di segreteria;
- il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/03/2001 e del 07/03/2008;

RITENUTO:

- di stabilire la prosecuzione dell'esercizio in forma associata, tra i Comuni di Capoliveri e di Campo nell'Elba, delle funzioni di Segreteria Comunale dal 10 giugno 2019 con le modalità di cui all'art. 3 dell'allegata convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, per le ragioni in premessa indicate;
- di approvare, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, il testo della convenzione che consta di numero 11 articoli e che si allega "sub A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000.

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti del 18/09/2019 acclarato in pari data al n. di prot. 15461, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili delle aree competenti, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1 di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2 di stabilire la prosecuzione dell'esercizio in forma associata, tra il Comune di Capoliveri e il Comune di Campo nell'Elba, delle funzioni di Segreteria Comunale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, per le ragioni in premessa indicate.

3 di revocare la delibera di C.C. n° 27 del 16 luglio 2019 avente ad oggetto: "Approvazione convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segretario Comunale tra i Comuni di Capoliveri e Campo nell'Elba, ai sensi dell'art. 98 del D.lgs 267/00".

4 di approvare, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, il nuovo testo della convenzione che consta di numero 11 articoli e che si allega "sub A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

5 di dare atto altresì che il Sindaco o suo delegato procederà alla stipula della relativa convenzione.

6 di dare atto infine che la convenzione in oggetto, successivamente alla sua stipulazione, sarà trasmessa, a cura di questo Comune, alla Prefettura – U.T.G. ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali per gli atti necessari e conseguenti.

7 di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Capoliveri e al Responsabile del Servizio personale.

8 Successivamente con separata ed unanime votazione il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 5 del 27.09.2019

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
MAI DANIELE